

Causa C-265/02

Frahuil SA
contro
Assitalia SpA

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta
dalla Corte suprema di cassazione)

«Convenzione di Bruxelles — Competenze speciali — Art. 5, punto 1 — Nozione di “materia contrattuale” — Contratto fideiussorio stipulato senza che il debitore principale ne fosse consapevole — Surrogazione del fideiussore nei diritti del creditore — Azione di regresso del fideiussore contro il debitore principale»

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 5 febbraio 2004 I - 1546

Massime della sentenza

- 1. Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Sfera d'applicazione — Materia civile e commerciale — Nozione di «materia civile e commerciale» — Azione intentata dal fideiussore contro il debitore principale in forza di una surrogazione legale nell'ambito di un contratto di fideiussione — Inclusione (Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 1, primo comma)*

2. *Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni — Competenze speciali — Competenza in «materia contrattuale» — Nozione — Azione intentata dal fideiussore, in surrogazione nei diritti, contro il debitore principale nell'ambito di un contratto di fideiussione concluso con un terzo — Esclusione in mancanza di autorizzazione alla conclusione del contratto data dal debitore principale (Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, art. 5, punto 1)*

1. L'azione proposta in forza di una surrogazione legale contro un importatore, debitore di dazi doganali, da parte del fideiussore che ha pagato tali dazi alle autorità doganali in esecuzione di un contratto fideiussorio con cui lo stesso si era impegnato nei confronti di dette autorità a garantire il pagamento dei dazi in questione da parte dello spedizioniere, che era stato inizialmente incaricato dal debitore principale di onorare il debito, non corrisponde all'esercizio di un qualsivoglia potere che esorbiti dalla sfera delle norme applicabili ai rapporti tra privati e dev'essere pertanto considerata compresa nella nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell'art. 1, primo comma, della Convenzione 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa

all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese.

(v. punti 19, 21)

2. L'art. 5, punto 1, della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, come modificata dalla Convenzione 9 ottobre 1978, relativa all'adesione del Regno di Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dalla Convenzione 25 ottobre 1982, relativa all'adesione della Repubblica ellenica, e dalla Convenzione 26 maggio 1989, relativa all'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, dev'essere interpretato nel senso che nella nozione di «materia contrattuale»

non è ricompresa l'obbligazione della quale il fideiussore, che in forza di un contratto di garanzia stipulato con lo spedizioniere abbia pagato i tributi doganali, chieda in giudizio l'adempimento in surrogazione nei diritti dell'amministrazione doganale ed in via di regresso nei confronti del proprietario

della merce importata, qualora quest'ultimo, che non è parte del contratto fideiussorio, non abbia autorizzato la conclusione di detto contratto.

(v. punto 26 e dispositivo)